



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Irene Scordamaglia

- Presidente -

Sent. n. sez. 1120/2026

Luciano Cavallone

- Relatore -

CC - 21/05/2026

Elisabetta Maria Morosini

R.G.N. 7013/2026

Matilde Brancaccio

Carlo Renoldi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

██████████ nato a ██████████ il ██████████

██████████ nata a ██████████ il ██████████

██████████ nato a ██████████ il ██████████

██████████ s.r.l.;

COOPERATIVA ██████████

██████████ nata a ██████████ il ██████████

██████████ nata a ██████████ il ██████████;

██████████ nato a ██████████ il ██████████

██████████ nata a ██████████ il ██████████

avverso l'ordinanza del 12/01/2026 del Tribunale di Salerno;

udita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone;

lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. La vicenda trae origine dalla procedura di prevenzione a carico di ██████████
██████████ e ██████████. Con decreto n. 9/2002 del 6
maggio 2002, il Tribunale di Salerno applicava nei confronti dei predetti la misura
di prevenzione personale e patrimoniale, nonché, nei confronti dei terzi interessati,
la misura di prevenzione patrimoniale. Il decreto era confermato dalla Corte di
appello di Salerno con decreto n. 20-bis del 9 luglio 2009. Seguivano plurimi giudizi
di legittimità e di rinvio: la Corte di cassazione, con sentenza del 24 febbraio 2011,



annullava con rinvio alla Corte di appello di Napoli, che provvedeva con decreto del 23 aprile 2013; la Corte di cassazione, con sentenza del 26 marzo 2015, annullava nuovamente con rinvio, cui seguiva il decreto della Corte di appello di Napoli del 14 maggio 2018; infine, con sentenza del 13 febbraio 2019, la Corte di cassazione disponeva un ulteriore annullamento con rinvio. All'esito, la Corte di appello di Napoli, con decreto n. 131-bis/2021 del 13 settembre 2021, divenuto irrevocabile il 3 novembre 2021, revocava la confisca disposta con il decreto del Tribunale di Salerno del 6 maggio 2002.

2. Dopo la revoca della confisca, gli amministratori giudiziari, dottori [REDACTED] e [REDACTED] depositavano, in data 8 luglio 2024, il rendiconto finale relativo al periodo 2000-2013, poi approvato il 3 ottobre 2024 in assenza di opposizioni. Gli amministratori giudiziari chiedevano quindi alla Corte di appello di Napoli di essere autorizzati alla restituzione delle somme acquisite nel corso della procedura, come individuate nella colonna "saldo" del rendiconto. In ordine alle modalità di restituzione, rappresentavano che, a fronte di un importo complessivo di euro 1.116.656,03, potevano essere utilizzate le somme pari a euro 491.700,00 giacenti sul libretto acceso alla procedura presso [REDACTED] mentre, per il residuo importo – indicato nella richiesta in euro 624.956,23, ma riportato in altri atti in euro 624.956,03, cifra aritmeticamente corrispondente alla differenza tra i predetti importi – proponevano un bonifico diretto in favore dei beneficiari da parte dell'Ufficio spese di giustizia.

Con ordinanza del 10 gennaio 2025, la Corte di appello di Napoli dichiarava la propria incompetenza e la competenza funzionale del Tribunale di Salerno, sezione misure di prevenzione.

A seguito di richiesta di integrazione del giudice delegato, gli amministratori giudiziari, con nota pervenuta il 27 gennaio 2025, chiarivano che l'importo di euro 1.116.656,03 corrispondeva ai "frutti di gestione" del periodo 2000-2013, già al netto delle spese specificamente riconducibili ai singoli beni; che sul libretto della procedura non vi era disponibilità sufficiente a fronteggiare integralmente la restituzione della residua differenza, in ragione dei costi della procedura sostenuti nel periodo 2000-2013; che i compensi liquidati agli amministratori giudiziari erano analiticamente indicati nei rendiconti annuali 2000-2013 e che le relative somme erano state prelevate dal libretto della procedura, sul quale erano confluiti tutti gli incassi, sicché avevano gravato sul totale degli incassi e non su specifiche posizioni. Dagli atti e dal rendiconto emergeva, in particolare, che gli amministratori giudiziari avevano percepito, tra il 2002 e il 2011, a titolo di liquidazione dei compensi, l'importo complessivo di circa euro 639.711,00, gravato sulla procedura.



3. Con ordinanza del 3 febbraio 2025, il Tribunale di Salerno autorizzava gli amministratori giudiziari a restituire agli aventi diritto il solo importo di euro 491.700,00, corrispondente alle somme liquide nella disponibilità della procedura. Il Tribunale osservava che la restituzione, anche parziale, di beni già sottoposti a sequestro e confisca di prevenzione, in caso di accoglimento dell'impugnazione proposta dalla parte privata, deve essere disposta con riguardo alla consistenza attuale dei beni, comprensiva dell'eventuale incremento di valore derivante dal loro impiego, ma detratte le spese di gestione, diverse da quelle relative al pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario. Rilevava, inoltre, che la quantificazione delle spese di gestione e dell'eventuale incremento di valore viene in rilievo all'esito dell'approvazione del rendiconto. Nel caso concreto, pur risultando frutti di gestione per euro 1.116.656,03, il Tribunale riteneva che, in ragione dei costi della procedura e della concreta disponibilità esistente sul libretto, potesse essere autorizzata soltanto la restituzione della somma di euro 491.700,00, non anche il pagamento, da parte dell'Ufficio spese di giustizia, del residuo importo di euro 624.956,03. Il Tribunale precisava che gli ordinari costi di gestione, in caso di restituzione dei beni, gravano sul titolare e, dunque, sulla parte privata rientrata *in bonis*.

4. Avverso tale ordinanza proponevano ricorso per cassazione la difesa di [REDACTED] e [REDACTED] nonché della terza interessata Cooperativa [REDACTED] e la difesa di [REDACTED] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore [REDACTED] di [REDACTED] di [REDACTED] quale erede di [REDACTED] e di [REDACTED]

5. Con sentenza n. 24353/2025, pronunciata il 5 giugno 2025 e depositata il 2 luglio 2025, la Sesta Sezione penale della Corte di cassazione qualificava le impugnazioni come opposizioni ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e disponeva la trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno. La Corte osservava che il provvedimento impugnato non era stato reso nell'ambito del procedimento di approvazione del rendiconto di cui all'art. 43 d.lgs. n. 159 del 2011, essendo successivo a tale approvazione, ma quale provvedimento del giudice dell'esecuzione in materia di restituzione di cose sequestrate, adottato su iniziativa degli amministratori giudiziari; in mancanza di una disciplina specifica nel d.lgs. n. 159 del 2011, doveva pertanto farsi riferimento agli artt. 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen.



6. Fissata, innanzi al Tribunale di Salerno, l'udienza del 12 gennaio 2026, le difese si riportavano ai motivi scritti e ne chiedevano l'accoglimento. Il Pubblico Ministero insisteva per la conferma del provvedimento, prospettando una ragione di ordine formale, correlata all'assenza di uno strumento che consentisse allo Stato o all'Ufficio spese di giustizia di agire in via restitutoria nei confronti del prevenuto, trattandosi di rapporto intercorrente tra lo Stato e gli amministratori giudiziari. Le difese replicavano che, nella specie, le spese erano a carico dello Stato e che, pertanto, non si poneva un problema di surroga.

7. Con ordinanza deliberata all'esito della camera di consiglio del 12 gennaio 2026 e depositata il 27 gennaio 2026, il Tribunale di Salerno rigettava le istanze proposte e confermava l'ordinanza del 3 febbraio 2025. Il Tribunale riteneva che l'art. 42 d.lgs. n. 159 del 2011 distingua le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni, da un lato, e le somme per il pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario, dall'altro. Secondo il Tribunale, solo le spese di gestione devono essere prelevate dalla procedura e, in caso di incapienza, possono essere anticipate dallo Stato con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene. Diversamente, per i compensi degli amministratori giudiziari, la legge prevede che, se la procedura è capiente, essi ricadano sulla medesima, mentre, in caso contrario, siano anticipati dallo Stato, senza diritto al recupero; la previsione secondo cui, in caso di revoca della confisca, le somme siano poste a carico dello Stato non consentirebbe, tuttavia, di porre a carico dell'Erario i frutti di gestione maturati, ma non più disponibili. Il Tribunale richiamava il principio della restituzione dei beni secondo la loro "consistenza attuale" e osservava che, ove la fruttuosità vi sia stata, ma non sia più disponibile al momento della restituzione, essa non può essere posta a carico dello Stato mediante una forzatura interpretativa dell'art. 42 d.lgs. n. 159 del 2011. A sostegno di tale conclusione richiamava anche il parere reso dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione nel precedente giudizio, secondo cui l'imposizione allo Stato delle spese di gestione determinerebbe un ingiustificato privilegio in favore dei destinatari della restituzione. Il Tribunale aggiungeva che nessuna opposizione era stata proposta avverso il rendiconto definitivamente approvato, sicché le doglianze non potevano tradursi in una sostanziale rimessione in discussione dello stesso. Il Tribunale condannava, inoltre, gli istanti al pagamento delle spese processuali.

8. Avverso l'ordinanza deliberata il 12 gennaio 2026 e depositata il 27 gennaio 2026 ha proposto ricorso per cassazione la Cooperativa [REDACTED]

La ricorrente premette di essere stata attinta da misura di prevenzione



patrimoniale nell'ambito della procedura a carico di [REDACTED] e altri e che, all'esito, erano stati ritenuti insussistenti i presupposti per la confisca. Deduce che nel corso della procedura erano maturati frutti per euro 1.116.656,03 ed erano stati liquidati agli amministratori compensi per euro 639.711,00 prelevati dalla procedura, rendendo la giacenza residua (euro 491.700,00) insufficiente a restituire agli aventi diritto l'intero importo. Il Tribunale, pur richiamando il principio secondo cui i compensi degli amministratori giudiziari vanno posti a carico dello Stato in caso di sua soccombenza, aveva tuttavia autorizzato soltanto la restituzione dell'importo materialmente disponibile.

8.1. Con il primo motivo si deduce la nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 42 e 43 d.lgs. n. 159 del 2011. La ricorrente censura l'affermazione del Tribunale secondo cui nessuna doglianza poteva essere proposta dai terzi in relazione al piano di riparto per non aver opposto il rendiconto datato 8 luglio 2024. Secondo la difesa, il rendiconto si limitava a fotografare le consistenze economiche in entrata e uscita, mentre il pregiudizio derivava dalla mancata condivisione, da parte del Tribunale, del prospetto di restituzione predisposto dagli amministratori. La condivisione del rendiconto non equivaleva a rinunciare alla contestazione del provvedimento successivo relativo al piano di riparto.

8.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 42 e 43 d.lgs. n. 159 del 2011. La ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe confuso il regime delle spese ordinarie di conservazione (commi 1 e 2 dell'art. 42, ricadenti sui beni o sul proprietario) con quello dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario (comma 3, figura necessitata dalla procedura, i cui costi non possono gravare sui terzi). Il prelievo temporaneo dal conto della gestione per le anticipazioni si assume che non incida sulla regola finale dell'imputazione allo Stato in caso di revoca della confisca. Le somme utilizzate per il pagamento dei compensi avrebbero dovuto essere reintegrate dall'Erario. La difesa richiama, a sostegno, giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 15415/2024; Sez. 5, n. 24663/2018; Sez. 5, n. 26265/2025). In via subordinata, la ricorrente prospetta questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 d.lgs. n. 159 del 2011, per contrasto con gli artt. 3 e 23 Cost., nella parte in cui consentirebbe, in presenza di utili di gestione utilizzati per anticipare i compensi, che tali importi non siano restituiti ai proprietari in caso di mancata confisca o successiva revoca della stessa.

9. Hanno proposto autonomo ricorso per cassazione anche [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] articolando due motivi in larga parte sovrapponibili a quelli della Cooperativa San



9.1. Con il primo motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 42 e 43 d.lgs. n. 159 del 2011, censurando l'affermazione secondo cui la mancata opposizione al rendiconto finale precluderebbe le doglianze relative alla successiva fase restitutoria. Sostengono che il rendiconto si limitava a rappresentare le consistenze economiche della procedura e non era, pertanto, oggetto di contestazione, mentre il pregiudizio derivava dal successivo diniego del Tribunale di dare integrale attuazione al prospetto di restituzione predisposto dagli amministratori giudiziari.

9.2. Con il secondo motivo denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 42, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 159 del 2011, richiamando, per il resto, le censure già esposte al § 8.2. In particolare, deducono che il Tribunale avrebbe indebitamente assimilato le ordinarie spese di conservazione e amministrazione dei beni, destinate a gravare sul compendio o sul titolare rientrato *in bonis*, ai compensi spettanti agli amministratori giudiziari per l'esercizio del *munus publicum*, che, in caso di revoca della misura, devono essere posti a carico dello Stato. Sottolineano che, nella specie, la minore disponibilità dei frutti non dipendeva da un evento estraneo alla procedura, ma proprio dal loro impiego per anticipare compensi agli amministratori giudiziari, sicché l'Erario avrebbe dovuto reintegrare le somme così utilizzate. Richiamano, a sostegno, la giurisprudenza di legittimità indicata anche dall'altra ricorrente e, in via subordinata, prospettano questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 d.lgs. n. 159 del 2011, per contrasto con gli artt. 3 e 23 Cost., ove interpretato nel senso di consentire che, in caso di revoca della misura, restino definitivamente a carico dei proprietari i compensi degli amministratori giudiziari anticipati mediante prelievo dagli utili della gestione.

10. Hanno, infine, proposto autonomo ricorso per cassazione anche [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] quale erede di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] s.r.l.

I ricorrenti premettono, quanto alle singole posizioni patrimoniali, che risultavano saldi attivi riferibili a beni e rapporti specificamente individuati: euro 30.665,00 per il terreno di [REDACTED] [REDACTED] sito in contrada [REDACTED]; euro 160.470,00 per la società Immobiliare [REDACTED] originariamente sequestrata in danno di [REDACTED] [REDACTED] euro 6.189,80 ed euro 5.577,65 per due immobili riconducibili a [REDACTED] [REDACTED] euro 91.334,25 per [REDACTED] s.r.l., in relazione alla locazione dell'immobile di proprietà al Comune di [REDACTED]

10.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art.



40 d.lgs. n. 159 del 2011, nonché vizio di motivazione per contraddittorietà tra premesse e decisione. I ricorrenti censurano il Tribunale per avere declinato la propria giurisdizione in ordine alla richiesta di autorizzazione a prelevare dall'Ufficio spese di giustizia le somme residue. La questione, non implicando valutazioni di merito sull'attività gestionale, ma la mera riconduzione dei compensi tra le poste a carico dell'Erario, rientrava pienamente nei poteri ordinatori del giudice della prevenzione. I ricorrenti aggiungono che il provvedimento è intrinsecamente contraddittorio, poiché il Tribunale non ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, ma è entrato nel merito della pretesa rigettando la domanda di restituzione. Tale modo di procedere sfociava, secondo la difesa, in un vizio di motivazione apparente o inesistente.

10.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 43 d.lgs. n. 159 del 2011, per illegittima revoca o modifica del rendiconto ormai definitivo e per mancata esecuzione dello stesso. Si rileva che l'incapienza del saldo del libretto non costituiva circostanza ignota al Tribunale al momento dell'omologa del rendiconto, essendo i compensi analiticamente riportati sin dal principio. Pertanto, il Tribunale ha sostanzialmente modificato un rendiconto definitivo, per giunta senza attivare la prescritta procedura partecipata in violazione degli artt. 44 e ss. Inoltre, il Tribunale avrebbe travisato l'oggetto dell'impugnazione, ritenendo inesistenti le doglianze poiché i terzi non censuravano il rendiconto (fotografia contabile corretta), ma specificamente il successivo progetto di distribuzione difforme.

10.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 42, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 159 del 2011 e vizio di motivazione. I ricorrenti sostengono che il Tribunale ha incluso sostanzialmente i compensi degli amministratori tra i costi gravanti sulla parte privata, valorizzando erroneamente il criterio della "consistenza attuale". Il prelievo temporaneo dal conto non muta la regola di imputazione finale allo Stato, come statuito da plurime sentenze della Suprema Corte (Cass. 15415/2024, 24663/2018, 26265/2025). La difesa sottolinea come l'utilizzo del criterio della "consistenza attuale", di natura eminentemente ragionieristica e contabile, abbia assunto nella decisione del Tribunale una valenza del tutto abrogatrice della norma di cui all'art. 42. Il richiamo operato dal Tribunale a Cass. 6290/2021 sarebbe parimenti erroneo, poiché quest'ultima pronuncia non avalla affatto la tesi secondo cui le decurtazioni per anticipi restino a carico dei privati, ma ribadisce l'esigenza di una tutela pienamente ripristinatoria. Infine, i ricorrenti censurano il richiamo al parere del Procuratore generale reso in sede di precedente ricorso per Cassazione: la tesi secondo cui l'imputazione allo Stato di tali spese determinerebbe un "ingiustificato privilegio" per i terzi è censurata come irragionevole e contraria all'art. 3 Cost., in



quanto i proprietari hanno subito un danno oggettivo, patendo per oltre venti anni la privazione del godimento dei beni senza aver dato causa al provvedimento poi revocato. Secondo la difesa, l'opposta soluzione finirebbe per addossare ai proprietari, rientrati *in bonis* dopo la revoca della confisca, il costo del funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, con effetto sostanzialmente ablatorio o sanzionatorio.

11. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Dopo avere rilevato che, a seguito della riqualificazione dell'originaria impugnazione in opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., il provvedimento adottato dal Tribunale è ricorribile per cassazione, ha tuttavia ritenuto manifestamente infondate le doglianze difensive. Secondo il Procuratore generale, la disciplina che pone a carico dello Stato, in via di anticipazione, le spese gestionali in caso di incapienza del conto della procedura avrebbe carattere derogatorio e sarebbe quindi di stretta interpretazione; inoltre, far gravare sullo Stato tali spese al fine di consentire la distribuzione integrale dei frutti della gestione determinerebbe un ingiustificato privilegio in favore dei destinatari della restituzione, i quali verrebbero a trovarsi in posizione più vantaggiosa rispetto a quella che avrebbero avuto se il bene non fosse stato sottoposto a misura di prevenzione. Il Procuratore generale ha altresì ritenuto manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale prospettato dalle difese, osservando che sarebbe proprio l'interpretazione difensiva a determinare possibili profili di contrasto con l'art. 3 Cost.; ha infine rilevato che eventuali profili di danno derivanti dall'eccesso o dall'illegittimità delle spese di gestione, comprensive dei compensi agli amministratori, avrebbero dovuto essere fatti valere nella sede di approvazione del rendiconto e di contestazione dei relativi provvedimenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi, che possono essere esaminati congiuntamente per la stretta connessione delle questioni prospettate, sono fondati nei termini di seguito indicati.

La questione devoluta alla Corte attiene al regime di imputazione, in caso di revoca della confisca di prevenzione, delle somme prelevate nel corso della procedura per il pagamento dei compensi degli amministratori giudiziari e, più in generale, alla corretta individuazione delle poste che, nella fase restitutoria, possono essere detratte dai frutti della gestione.

Il punto controverso non è l'esattezza contabile del rendiconto finale, né la



quantificazione in sé dei frutti maturati, ma la diversa questione giuridica se, a fronte di frutti di gestione pari a euro 1.116.656,03 e di una giacenza residua pari a euro 491.700,00, il Tribunale potesse limitare la restituzione alla sola somma materialmente disponibile, valorizzando il criterio della "consistenza attuale" della procedura, ovvero se dovesse verificare se la minore disponibilità derivasse, in tutto o in parte, dal pagamento dei compensi liquidati agli amministratori giudiziari, traendone le conseguenze imposte dall'art. 42, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011.

2. In via preliminare, non è condivisibile l'affermazione dell'ordinanza impugnata secondo cui le doglianze dei ricorrenti sarebbero precluse dalla mancata opposizione al rendiconto finale.

Il rendiconto approvato dà conto delle entrate, delle uscite, delle somme riscosse, dei pagamenti effettuati e del saldo della gestione. Le contestazioni che, ai sensi dell'art. 43 d.lgs. n. 159 del 2011, devono essere formulate nella fase di approvazione del rendiconto riguardano la regolarità, la completezza e la correttezza contabile delle singole voci, non anche ogni successiva questione giuridica relativa all'imputazione finale di determinate poste una volta venuta meno, per effetto della revoca, la misura reale.

Nel caso in esame, i ricorrenti non hanno contestato l'esattezza del rendiconto, ma hanno fondato le proprie domande proprio sulle risultanze di esso e sui chiarimenti degli amministratori giudiziari, deducendo che la minore disponibilità attuale del libretto della procedura era dipesa dal prelievo di somme destinate al pagamento dei compensi degli amministratori giudiziari e che tali somme, in ragione della revoca della confisca, dovevano essere poste a carico dello Stato.

Ne consegue che la mancata opposizione al rendiconto non precludeva la proposizione della domanda restitutoria nei termini in cui è stata formulata. L'approvazione del rendiconto cristallizza il dato contabile, ma non impedisce al giudice dell'esecuzione di stabilire quale sia, alla luce dell'art. 42 d.lgs. n. 159 del 2011, il soggetto sul quale deve definitivamente gravare il costo di determinate spese.

Non è invece condivisibile, nei termini in cui è formulata, la distinta censura secondo cui il provvedimento impugnato avrebbe revocato o modificato il rendiconto definitivamente approvato, senza osservare la procedura partecipata invocata dai ricorrenti. La decisione sull'imputazione finale delle poste e sull'estensione della restituzione non altera le registrazioni contabili già approvate, ma risolve una questione giuridica ulteriore e successiva. L'errore del Tribunale non consiste, pertanto, nell'aver revocato il rendiconto, bensì nell'aver attribuito



alla mancata opposizione ad esso un effetto preclusivo che non gli competeva.

3. È parimenti fondata, nei limiti di seguito precisati, la censura con cui si deduce che la questione rientrasse nei poteri del giudice della prevenzione, chiamato a pronunciarsi quale giudice dell'esecuzione.

La Sesta Sezione di questa Corte, con sentenza n. 24353 del 2025, ha già qualificato le impugnazioni proposte avverso l'ordinanza del 3 febbraio 2025 come opposizioni ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., sul presupposto che il Tribunale avesse provveduto, non nell'ambito del procedimento di approvazione del rendiconto, ma quale giudice dell'esecuzione in materia di restituzione di cose sequestrate.

La controversia, pertanto, non concerne un'azione risarcitoria nei confronti degli amministratori giudiziari per eventuali profili di *mala gestio*, da esperire in sede civile, ma riguarda il regime legale di imputazione di somme già liquidate e pagate nel corso della procedura a titolo di compenso degli amministratori giudiziari e la conseguente determinazione dell'importo da restituire agli aventi diritto dopo la revoca della confisca.

Tale questione è interna alla fase esecutiva della misura di prevenzione e deve essere decisa dal giudice della prevenzione, cui compete dare attuazione alla restituzione dei beni e delle utilità derivanti dalla gestione, applicando la disciplina dettata dall'art. 42 d.lgs. n. 159 del 2011.

4. Nel merito, l'ordinanza impugnata non ha fatto corretta applicazione dell'art. 42 d.lgs. n. 159 del 2011.

La disposizione distingue nettamente due categorie di esborsi.

I commi 1 e 2 regolano le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni. Tali spese sono sostenute mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo o comunque nella disponibilità del procedimento; se dalla gestione non è ricavabile denaro sufficiente, esse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro o della confisca.

Il comma 3 disciplina, invece, le somme per il pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario, per il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e per quelle di cui all'art. 35, comma 9. Tali somme sono inserite nel conto della gestione; se la confisca non viene disposta, ovvero se le disponibilità del conto non sono sufficienti, esse sono anticipate dallo Stato, senza diritto al recupero. La norma aggiunge, con previsione di chiusura, che, se il sequestro o la confisca sono revocati, le somme suddette sono poste a carico dello Stato.

La formulazione della disposizione non consente di attribuire rilievo decisivo



alla circostanza che, nel corso della procedura, i compensi siano stati materialmente prelevati dal conto della gestione. Quel prelievo costituisce una modalità di pagamento consentita dalla legge quando vi siano disponibilità liquide della procedura, ma non determina, in caso di successiva revoca della misura reale, l'imputazione definitiva della relativa posta al titolare del bene. Né, specularmente, la mera qualificazione formale di una somma come "compenso dell'amministratore giudiziario" consente di porne automaticamente l'intero importo a carico dell'Erario, quando quel compenso remuneri anche attività di gestione ordinaria o di prosecuzione dell'impresa, i cui costi il titolare del bene o l'ente avrebbero comunque dovuto sopportare in assenza della misura.

Diversamente, la regola posta dall'art. 42, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 risulterebbe sostanzialmente svuotata proprio nei casi in cui la procedura abbia avuto inizialmente una capienza tale da consentire il pagamento dei compensi mediante prelievo dalle somme gestite. Il dato della capienza provvisoria del conto non può, dunque, trasformarsi in criterio di imputazione finale del costo, poiché, nel quadro dell'art. 42 d.lgs. n. 159 del 2011, l'imputazione finale dipende dalla natura delle attività remunerate e non dal mero – e del tutto casuale – dato contabile della capienza del conto.

5. Tale conclusione è coerente con il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui la restituzione, anche parziale, dei beni già sottoposti a sequestro e confisca di prevenzione deve essere disposta ed eseguita considerando la consistenza attuale degli stessi, comprensiva degli eventuali incrementi di natura economica derivanti dal loro impiego, detratte esclusivamente le spese di gestione diverse da quelle relative al pagamento dei compensi e dei rimborsi in favore dell'amministratore giudiziario e del coadiutore da lui nominato (Sez. 1, n. 14528 del 11/03/2021, Carboni, Rv. 281184-01; Sez. 1, n. 46043 del 23/10/2014, Richichi, Rv. 260644-01).

Il criterio della "consistenza attuale" non ha il significato attribuitogli dall'ordinanza impugnata. Esso non autorizza a restituire solo ciò che materialmente residua sul libretto della procedura quando la diminuzione della giacenza sia dipesa dal pagamento di poste che la legge pone a carico dello Stato.

La "consistenza attuale" rileva per determinare il risultato della gestione, comprensivo degli incrementi e dei frutti, ma al netto delle sole spese che, per legge, seguono il bene. Essa non può essere utilizzata per sottrarre definitivamente ai titolari rientrati *in bonis* somme impiegate per pagare poste che, ai sensi dell'art. 42, comma 3, devono gravare sullo Stato, e in particolare spese inerenti al funzionamento dell'ufficio.

Né conduce a diversa conclusione Sez. 1, n. 6290 del 5 novembre 2021, dep.



2022, Rv. 282657-02, richiamata dall'ordinanza impugnata. Tale pronuncia muove dalla distinzione tra tutela ripristinatoria e tutela risarcitoria e afferma che, a seguito della revoca della confisca, la restituzione deve avere riguardo alla consistenza attuale del bene, comprensiva degli incrementi e dei proventi effettivamente derivati dalla gestione, ivi compresi i frutti civili maturati, secondo quanto risultante dal rendiconto. Quanto alla rivalutazione delle somme di denaro, la medesima sentenza precisa che, non vertendosi in ipotesi di responsabilità da illecito, essa non è automatica, ma richiede un'espressa domanda e un'adequata dimostrazione del suo maggior importo rispetto ai frutti prodotti.

Il principio non risolve, tuttavia, la diversa questione qui controversa, che non concerne la rivalutazione monetaria delle somme da restituire o il ristoro di un pregiudizio ulteriore, bensì frutti effettivamente maturati e contabilizzati nel corso della gestione, rispetto ai quali occorre accertare se e in quale misura la minore disponibilità finale sia riconducibile al pagamento di poste delle quali deve stabilirsi, ai sensi dell'art. 42 d.lgs. n. 159 del 2011, l'imputazione definitiva al compendio amministrato o allo Stato.

6. I condivisibili principi affermati da Sez. 5, n. 26265 del 25/06/2025, dep. 17/07/2025, Fuggetti-Catapano, consentono di precisare ulteriormente il principio suddetto.

In quella pronuncia, questa Corte ha chiarito che l'amministratore giudiziario svolge attività tra loro differenti: da un lato, compiti di gestione, custodia, conservazione e valorizzazione dei beni o dell'azienda sequestrata, assimilabili a quelli privatistici propri dell'amministratore ordinario di una società; dall'altro, compiti di natura pubblicistica, funzionali al perseguimento degli interessi della procedura di prevenzione, quali, tra gli altri, la relazione particolareggiata di cui all'art. 36 d.lgs. n. 159 del 2011, le attività connesse alla ricognizione dei creditori, l'eventuale contributo alla formazione dello stato passivo e, più in generale, l'ausilio all'autorità giudiziaria.

Questa duplicità di funzioni si riflette sulla disciplina del compenso. Non ogni attività svolta dall'amministratore giudiziario può essere automaticamente qualificata come attività di gestione ordinaria del compendio e, per ciò solo, posta a carico dell'ente o del titolare rientrato *in bonis*.

Occorre, invece, distinguere le attività di gestione ordinaria i cui costi l'impresa o il titolare del bene avrebbero comunque dovuto sopportare anche in assenza della misura – e che integrano spese di gestione – da quelle che trovano causa esclusiva nel *munus publicum* esercitato dall'amministratore giudiziario quale ausiliario del giudice.

Ne deriva che, in caso di revoca del sequestro o della confisca, gravano



sull'Erario i compensi correlati all'esercizio del *munus publicum* e alle attività pubblicistiche proprie dell'amministrazione giudiziaria; devono, invece, rimanere a carico del compendio amministrato le spese che, sulla base di una specifica individuazione e di adeguata motivazione, risultino riferibili alla prosecuzione dell'impresa o alla gestione ordinaria del bene, in quanto costi che il titolare del bene o l'impresa avrebbero comunque sopportato anche in assenza della misura.

La medesima pronuncia ha, inoltre, chiarito che il giudice non può limitarsi ad affermare, in modo indistinto, che il compenso dell'amministratore giudiziario è stato erogato per attività riconducibili alla prosecuzione dell'impresa o alla gestione ordinaria del compendio. È necessaria una verifica concreta, analitica e motivata delle attività remunerate, con indicazione delle ragioni per cui esse siano da ricondurre alla gestione ordinaria, anziché al *munus* pubblicistico proprio dell'amministratore giudiziario.

Tale verifica è mancata nel caso in esame.

Il Tribunale ha dato atto che gli amministratori giudiziari avevano percepito, tra il 2002 e il 2011, compensi per circa euro 639.711,00, prelevati dal libretto della procedura sul quale erano confluiti tutti gli incassi. Ha, però, ritenuto decisiva la sola circostanza che, al momento della restituzione, la procedura disponesse materialmente dell'importo di euro 491.700,00.

Così argomentando, il Tribunale non ha accertato se e in quale misura le somme prelevate fossero riferibili a compensi per l'esercizio dell'ufficio di amministratore giudiziario, a rimborsi per coadiutori o a spese relative al funzionamento dell'amministrazione giudiziaria; né ha distinto tali poste da eventuali costi di gestione ordinaria del compendio, da spese necessarie o utili per la conservazione dei beni, o da esborsi che i titolari avrebbero comunque sopportato in assenza della misura.

La verifica omessa era tanto più necessaria perché non compete a questa Corte stabilire in fatto che l'intera differenza tra i frutti indicati nel rendiconto (euro 1.116.656,03) e la giacenza residua (euro 491.700,00) sia causalmente riconducibile ai compensi liquidati agli amministratori. L'importo complessivo di tali compensi, indicato in circa euro 639.711,00, non coincide con la differenza oggetto della richiesta di reintegrazione e, secondo i chiarimenti degli amministratori, i prelievi avevano gravato indistintamente sul conto nel quale erano confluiti tutti gli incassi. Anche il nesso contabile e causale tra le singole uscite e la minore disponibilità finale deve, quindi, essere ricostruito dal giudice di merito sulla base degli atti della gestione.

7. La soluzione qui adottata trova un ulteriore elemento di conferma in Sez. 5, n. 874 del 20/10/2020, dep. 2021, Mosca, Rv. 280402-01.



In quella decisione, questa Corte ha ribadito che le spese per i compensi spettanti all'amministratore giudiziario e quelle sostenute dall'amministratore per i coadiutori, in caso di restituzione del bene già sequestrato, devono essere poste a carico dello Stato, in quanto l'avvenuto spossessamento del privato non può determinare, in caso di restituzione, pesi sul diritto di proprietà non giustificati dallo stesso andamento della gestione.

La Corte ha, tuttavia, escluso che potessero essere qualificati come coadiutori dell'amministratore giudiziario i lavoratori dipendenti dell'impresa sequestrata, assunti con regolari contratti e destinati all'espletamento dell'attività aziendale. I relativi costi sono stati, pertanto, correttamente ricondotti alle spese necessarie o utili per la conservazione e la gestione dell'impresa.

Il principio è rilevante anche nella presente fattispecie, perché conferma che la distinzione non va operata in base al mero dato formale del prelievo dal conto della procedura, ma in base alla natura sostanziale della posta: i costi inerenti alla gestione ordinaria del bene o dell'impresa seguono il bene; gravano invece sullo Stato, in caso di revoca della misura, i compensi correlati all'esercizio del *munus publicum* dell'amministratore giudiziario e le spese sostenute per i coadiutori dell'ufficio, ferma la necessità di distinguere questi ultimi dai dipendenti o collaboratori impiegati nell'ordinaria attività aziendale.

8. Anche Sez. 5, n. 33950 del 25/05/2022 ha confermato la necessità di non ridurre la restituzione al mero dato statico della consistenza patrimoniale originaria o della giacenza finale. In quella pronuncia si è ribadito che il sequestro di prevenzione non ha carattere statico, ma dinamico, poiché implica l'esercizio dei poteri gestori previsti dalla normativa di settore; esso introduce una gestione "per conto di chi spetta", sicché i frutti prodotti dal bene durante la sottoposizione alla misura seguono, di regola, la sorte del bene principale, salva la detrazione delle spese di gestione propriamente dette.

Il richiamo al carattere dinamico della gestione rafforza la conclusione secondo cui, quando la misura venga revocata, la restituzione debba tendere alla ricostituzione della situazione patrimoniale spettante all'avente diritto, comprensiva dei frutti maturati, salvo che la loro diminuzione dipenda da spese di gestione effettivamente inerenti al bene o all'impresa. Non possono, invece, essere definitivamente sottratte al titolare somme impiegate per pagare spese che la legge pone a carico dell'Erario.

9. L'ordinanza impugnata, dunque, ha attribuito al criterio della "consistenza attuale" una portata non compatibile con l'art. 42 d.lgs. n. 159 del 2011 e con i richiamati principi di legittimità.



Il Tribunale ha ritenuto che, poiché la fruttuosità maturata non era più disponibile sul conto della procedura, essa non potesse essere posta a carico dello Stato. Ma tale affermazione omette il passaggio decisivo: occorre stabilire perché quella fruttuosità non fosse più disponibile. Se la riduzione della disponibilità era conseguenza di spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni, la detrazione era legittima; se, invece, la diminuzione dipendeva dalla componente di compenso riferibile al *munus publicum* dell'amministratore giudiziario, dai rimborsi per i coadiutori dell'ufficio o dalle altre spese comprese nell'art. 42, comma 3, la relativa posta doveva essere imputata allo Stato; restavano, per contro, a carico del compendio i costi della gestione ordinaria o della prosecuzione dell'impresa e gli eventuali compensi autonomamente riferibili a tali attività, ove effettivamente liquidati.

Non è, quindi, sufficiente affermare che il conto della procedura non è capiente. La capienza o incapienza del conto rileva come dato contabile, ma non risolve la questione giuridica dell'imputazione definitiva della spesa.

10. Né può condividersi l'argomento secondo cui l'imputazione allo Stato delle somme riferibili ai compensi e alle spese che, ai sensi dell'art. 42, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, devono gravare sull'Erario determinerebbe un ingiustificato privilegio in favore dei destinatari della restituzione.

L'imputazione allo Stato, in caso di revoca della misura, della componente del compenso correlata al *munus publicum* e delle altre spese inerenti al funzionamento dell'ufficio dell'amministrazione giudiziaria non attribuisce ai proprietari un vantaggio indebito, ma evita che essi sopportino definitivamente costi imposti dalla procedura.

La disciplina dell'art. 42 d.lgs. n. 159 del 2011, letta alla luce della distinzione funzionale precisata dai precedenti richiamati, conduce proprio a separare le spese di gestione del bene, in quanto inerenti alla sua conservazione e produttività, dalle somme correlate all'esercizio del *munus publicum* e al funzionamento dell'ufficio dell'amministrazione giudiziaria, che, in quanto imposte dalla procedura, restano a carico dello Stato quando il vincolo reale venga meno per effetto della revoca.

Sicché, in definitiva, restano imputate al bene o all'ente amministrato le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni e i costi della gestione ordinaria o della prosecuzione dell'attività economica, secondo la verifica concreta richiesta dai precedenti richiamati.

11. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata.

Il giudice del rinvio dovrà anzitutto ricostruire, sulla base del rendiconto, dei provvedimenti di liquidazione e di acconto, delle relazioni degli amministratori



giudiziari e degli ulteriori atti della procedura, quali uscite abbiano concorso a determinare la differenza tra i frutti maturati e le somme rimaste disponibili per la restituzione, senza assumere come già dimostrato che l'intero scarto sia riconducibile ai compensi degli amministratori.

Dovrà quindi distinguere, con accertamento concreto e motivazione analitica, le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni e i costi della gestione ordinaria o della prosecuzione dell'impresa – ivi compresi gli eventuali compensi autonomamente riferibili a tali attività, ove effettivamente liquidati – dalle somme che remunerano il *munus publicum* dell'amministratore giudiziario e dalle spese per i coadiutori o per il funzionamento dell'ufficio contemplate dall'art. 42, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011. Le prime seguono il bene o l'ente amministrato; le seconde, in caso di revoca del sequestro o della confisca, vanno definitivamente poste a carico dello Stato.

Solo all'esito di tale duplice verifica, contabile e funzionale, potrà essere rideterminato l'importo effettivamente dovuto agli aventi diritto. L'annullamento non comporta, dunque, il riconoscimento automatico agli aventi diritto della residua differenza, aritmeticamente pari a euro 624.956,03, né l'integrale imputazione all'Erario dei circa euro 639.711,00 di compensi indicati negli atti, ma impone il nuovo esame nei termini sopra precisati.

12. Restano assorbite le ulteriori doglianze, ivi compresa la questione di legittimità costituzionale prospettata in via subordinata, poiché l'accoglimento nei termini indicati esclude il presupposto interpretativo sul quale il dubbio è stato costruito.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno in diversa composizione.

Così deciso il 21 maggio 2026.

Il Consigliere estensore
Luciano Cavallone

Il Presidente
Irene Scordamaglia

